

circolare
25 OTTOBRE 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 25 ottobre 2017

Oggetto

Domande di CIGO e istanze di proroga

L'Inps con proprio messaggio ha fornito chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, con particolare attenzione alle domande presentate per eventi oggettivamente non evitabili, e sulla valutazione delle istanze di proroga.

Termine di presentazione delle domande

Come noto ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 148/2015 la domanda di CIGO deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Qualora l'istanza sia presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale.

Come già precedentemente chiarito dall'Istituto, nel computo del termine dei 15 giorni, deve essere escluso, secondo i principi generali, il giorno iniziale; inoltre, se il giorno di scadenza è contestuale ad una festività nazionale lo stesso è prorogato di diritto alla prima giornata seguente non festiva.

Per le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Tale disciplina trova applicazione solo per le domande presentate dall'8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016).

A tal fine, le aziende che presentano domanda di CIGO per EONE devono indicare, nell'apposito campo "data inizio effettivo" presente sul modulo di domanda, il giorno di effettivo inizio della sospensione dell'attività lavorativa, nel caso in cui l'evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell'ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.

Solo avendo a disposizione il predetto dato, è possibile stabilire correttamente il termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell'attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Nell'ipotesi di eventi meteo che si verificano in mesi diversi, la domanda unica di CIGO per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo. Poiché le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo sono state ricomprese in un'unica domanda, le stesse sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi.

In alternativa, l'azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

Istanze di proroga

Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane così come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015.

Rispetto alla precedente disciplina contenuta nell'art. 6 della legge n. 164/1975, è venuto meno il riferimento ai "casi eccezionali" che determinavano la possibilità di richiedere le proroghe.

Tuttavia, dall'esame dei ricorsi al Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee emergono ancora prassi difformi nelle istruttorie, atteso che in alcuni casi l'istanza è rigettata poiché

la data di ripresa dell'attività lavorativa indicata nella domanda presentata dall'azienda risulta coincidente con l'inizio di una proroga del periodo di CIGO originariamente richiesto.

A tal proposito, l'Inps ribadisce che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto. In tali casi, il requisito della temporaneità dell'evento e della previsione di ripresa dell'attività lavorativa non viene meno ma deve essere vagliato prendendo in considerazione l'intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa quella indicata dall'azienda nell'ultima domanda di proroga.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

